



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 22.12.2006
COM(2006) 924 definitivo

2006/0289 (COD)

-

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica

la direttiva 92/49/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

(presentata dalla Commissione)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica

la direttiva 92/49/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, e l'articolo 55,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato³,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 92/49/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE⁴, prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁵.
- (2) La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che istituisce la procedura di regolamentazione con controllo per le misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo alcuni di questi elementi o completandolo con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali.
- (3) Secondo la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione⁶ relativa alla decisione 2006/512/CE, gli atti già in vigore devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili. Tale dichiarazione indica un elenco

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/68/CE (GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1).

⁵ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

di atti che devono essere adeguati urgentemente, ivi compresa la direttiva 2005/1/CE. Per allineare tale direttiva, occorre modificare la direttiva 92/49/CEE.

- (4) Occorre, in particolare, conferire alla Commissione la facoltà di adottare le misure necessarie all'esecuzione della direttiva 92/49/CEE, per tenere conto degli sviluppi tecnici nel settore assicurativo o nei mercati finanziari e per garantire un'applicazione uniforme di tale direttiva. Più specificamente, tali misure sono destinate a estendere l'elenco delle forme giuridiche, a modificare l'elenco dei rami assicurativi o adattare la terminologia utilizzata in tale elenco, a precisare gli elementi costitutivi del margine di solvibilità, a modificare l'importo minimo del fondo di garanzia, a modificare l'elenco degli attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche e le regole di dispersione degli investimenti, a modificare le disposizioni volte a temperare le regole della congruenza ed a precisare le definizioni. Dato che tali misure hanno portata generale e sono intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 92/49/CEE, è opportuno che siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
- (5) Occorre pertanto modificare opportunamente la direttiva 92/49/CEE.
- (6) Poiché le modifiche che la presente direttiva deve apportare alla direttiva 92/49/CEE sono adeguamenti di natura tecnica che riguardano soltanto le procedure di comitato, non è necessario che esse siano recepite dagli Stati membri. Pertanto non occorre adottare disposizioni a questo scopo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 51 della direttiva 92/49/CEE, la frase introduttiva è sostituita dal seguente testo:

"Le seguenti modifiche tecniche, dirette a modificare elementi non essenziali delle direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE nonché della presente direttiva, anche completandoli, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 91/675/CEE".

Articolo 2

La presente direttiva entra in vigore il [...] giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

⁶ GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Parlamento europeo
Il Presidente*

*Per il Consiglio
Il Presidente*